

# CAMERA DEI DEPUTATI N 3127

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n 393,  
recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti  
di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione  
straordinaria

---

Presentato il 2 agosto 1985

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge, del quale, col presente disegno di legge, si chiede la conversione in legge, prevede la proroga, per un ulteriore periodo massimo di cinque mesi, della speciale indennità, pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei dipendenti delle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria *ex lege* n. 95 del 1979.

Il trattamento in questione, già concesso con decreto-legge 23 ottobre 1982, n. 796, convertito in legge 9 dicembre 1982, n. 918, è stato poi successivamente prorogato due volte con provvedimenti legislativi urgenti analoghi al presente che hanno consentito di evitare finora il licenziamento di alcune centinaia di dipendenti nella delicatissima fase di inevitabile stallo che ha seguito l'inizio della procedura di commissariamento.

Attualmente, alienate le unità obsolete, tutte le navi rimaste in proprietà della flotta (5 navi di linea, 2 petroliere e la nave passeggeri *Achille Lauro*) sono in navigazione; inoltre sono state riavviate tutte le linee commerciali già esistenti e ne è stata aperta anche un'altra.

Alla luce di quanto sopra esposto, all'approssimarsi della scadenza dell'ultimo periodo di proroga (2 agosto 1985), si ritengono sussistere le condizioni di necessità ed urgenza che legittimano il ricorso allo strumento del decreto-legge per provvedere alla concessione di un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1985, della detta indennità ai dipendenti delle imprese di navigazione sottoposte ad amministrazione straordinaria.

L'onere complessivo per assicurare la corresponsione dell'indennità a tutto il personale interessato (circa 814 addetti) può essere valutato in lire 4.500 milioni per l'intero periodo di cinque mesi.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

*Decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 2 agosto 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione e di armamento assoggettate ad amministrazioni straordinarie, al fine di evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo di graduale reimpiego anche in attività alternative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile;

E M A N A

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1985.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — ROMITA —  
GORIA — DE MICHELIS — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.